



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 137 del 15 Aprile 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 21** pubblicato dalla L.N.D. inerente la Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 - Quarti di Finale - Ritorno

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 - PLAY OFF

ERRATA CORRIGE

Gara del 12/ 4/2022 COTRONEICACCURI - REAL FONDO GESU CROTONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, ritenuto che nel Comunicato Ufficiale n.136 del 14/4/2022 per mero errore materiale di trascrizione non appariva parte del deliberato, ritiene necessario riportare di seguito l'esatto testo della delibera.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

rilevato che la società ASD Real Fondo Gesù ha preannunciato ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

rilevato che il ricorso è stato sottoscritto da soggetto non inibito,

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che la società Cotronei Caccuri. non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

lette le motivazioni a sostegno del ricorso con le quali, tra l'altro, la società ricorrente sostiene che alla fine del primo tempo l'assistente di parte Sig. Domenico TRUSCIGLIO segnalava all'arbitro alcune situazioni di gioco verificatesi durante la gara e che *"L'arbitro procedeva in maniera scontroso e arrogante verso l'assistente invitandolo a tacere, il quale lo puniva espellendolo dal campo senza esitazione. Lo stesso veniva incitato da parte dell'allenatore della squadra di casa e, l'assistente della squadra ospite, nel contestare l'espulsione, veniva spintonato. L'assistente provando ad uscire dalla confusione creatasi perde la bandierina che aveva in mano, la quale colpisce involontariamente l'arbitro. Nel momento in cui accadeva questo, l'arbitro decideva di sospendere la gara dichiarando di non essere più in grado di continuare ad arbitrare data la situazione creata. Si precisa che la squadra ospite in particolare l'assistente non ha mai aggredito l'arbitro ne fisicamente ne verbalmente, anzi si scusava più volte per gli equivoci creati"*.

letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

-che alla fine del primo tempo l'arbitro espelle il Sig. TRUSCIGLIO Domenico, Assistente arbitrale della società Real Fondo Gesù, per avergli rivolto parole offensive;

-che a seguito del provvedimento di espulsione il Sig. TRUSCIGLIO lanciava la bandierina verso l'arbitro colpendolo "appena sopra il sopracciglio sinistro";

-che l'arbitro non sentendosi al sicuro ed in grado di concludere l'incontro sospendeva definitivamente la gara;

considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per il comportamento del dirigente signor TRUSCIGLIO Domenico, anche per la responsabilità oggettiva della società Real Fondo Gesù;

che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A A del 2014 ;

che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui" (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...";

visti gli articoli 64 delle N.O.I.F., 8 comma 1 lett. b), 9 comma 1, 10 comma 1 e 35 del C.G.S.;

delibera

- 1) Rigettare il ricorso ed incamerarsi il contributo della giustizia sportiva;
- 2) infliggere alla società REAL FONDO GESU CROTONE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0- 3;
- 3) inibire fino al 30/06/2023 il Sig. TRUSCIGLIO Domenico dirigente della società Real Fondo Gesù; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva.;
- 4) infliggere alla società REAL FONDO GESU CROTONE l'ammenda di € 50,00.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



III AMMONIZIONE DIFFIDA

PIGNATARO ANTONIO (BARLETTA 1922)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RUSSO SANTE (BARLETTA 1922)
ALBINI NICOLA (CILIVERGHE MAZZANO)
PRANDI NICOLAS (SALSOMAGGIORE CALCIO)

VICEDOMINI CARLO (BARLETTA 1922)
ORLANDI UMBERTO (SALSOMAGGIORE CALCIO)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete